



IV CENTENARIO PAOLO SARPI (1552-1623)



LA SIGNORIA E IL «COR STATUS NOSTRI»

La cancelleria veneziana nei secoli XV-XVII

di MARCO POZZA

Nel corso del XIII e XIV secolo la cancelleria ducale veneziana aveva raggiunto uno sviluppo considerevole. I suoi funzionari erano adibiti a quattro compiti fondamentali. Il primo e più importante consisteva nella produzione, registrazione, ordinamento e archiviazione di tutti gli atti e le scritture di governo e di interesse pubblico. A questo proposito, produceva e custodiva gli archivi dei principali consigli cittadini e ogni altro complesso documentario, redatto sotto forma di pergamena sciolta oppure scritto su registro o cartulario, collegato a tale attività. La seconda funzione del personale era rappresentata dalla presenza nelle sedute dei maggiori consigli, prendendo nota di quanto vi veniva deciso ed eventualmente intervenendo, su richiesta o di propria iniziativa, specie quando vi era disparità nell'interpretazione delle leggi. La terza consisteva nell'assistere alcune delle principali magistrature cittadine nello svolgimento delle loro attività quotidiane. La quarta nella partecipazione attiva a missioni fuori Venezia, condotte sia in prima persona sia al seguito di ambasciatori o altri autorevoli rappresentanti dello Stato.

In questa istituzione così solidamente organizzata furono poi introdotte, nel corso del XV e dei primi decenni del XVI secolo, alcune riforme

di particolare rilievo, sicché la cancelleria assunse durante tale periodo quella particolare fisionomia che la contraddistinse poi stabilmente fino alla caduta della Repubblica, e che ne fece uno dei più importanti elementi di stabilità e di conservazione delle strutture dello Stato, al punto da meritarsi giustamente la definizione di «cor status nostri», secondo una delibera del Consiglio dei Dieci del 22 dicembre 1456.

Le innovazioni maggiori riguardarono i criteri di reclutamento del personale, che fu selezionato mediante un sistema di ammissione per concorso e venne tratto esclusivamente dal ceto dei cittadini originari (i cosiddetti cittadini originari, come furono definiti a partire dal 1410, costituivano la parte più ricca e influente dei cittadini veneziani di condizione non nobile, ai quali, sia pure sotto la rigida subordinazione al controllo del patriziato che costituiva il ceto dirigente cittadino, era riservata tutta una serie di uffici e dignità, non privi di importanza e prestigio); fu inoltre sviluppata la divisione dei funzionari della cancelleria in gradi distinti, ordinati gerarchicamente; furono assunti provvedimenti per tutelare maggiormente la segretezza dei documenti prodotti. Questa riorganizzazione dell'apparato burocratico rappresentò una risposta ai problemi organizzativi della Repubblica, che erano emersi in conseguenza dell'espansione nella terraferma veneta e delle guerre combattute nella prima metà del XV secolo. In questa situazione, il Consiglio dei Dieci (la

Nella pagina accanto: Eugène Delacroix (1798-1863), *I due Foscari*, Chantilly, Museo del Castello

cui ascesa fu attestata, in quelli stessi anni, dall'autorevolezza con cui depose, nel 1457, il doge Francesco Foscari) si dimostrò l'organo istituzionale più pronto a cogliere la novità dei problemi della pubblica amministrazione, e soprattutto il più deciso a fronteggiarli con energia: sicché, nel giro di pochi anni, esso si assicurò un controllo pressoché esclusivo della cancelleria.

La prima legge che introdusse un nuovo corso nell'organizzazione cancelleresca fu emanata il 16 aprile 1443 dal Maggior Consiglio, che, volendo provvedere alla formazione del personale, deliberò di far eleggere dalla Signoria «duodecim pueri seu iuvenes Veneti» e di stipendarli, affinché essi potessero prepararsi a essere assunti, sia con lo studio – e a questo scopo tre anni dopo, nel 1446, il Senato istituì un'apposita scuola –, sia con la pratica che avrebbero acquisito servendo nel Maggior Consiglio, dove dovevano portare ai nobili i bossoli per le votazioni. Lo scopo dichiarato della legge era quello di accrescere l'efficienza dell'ufficio mediante una migliore preparazione dei suoi quadri. Nel frattempo però, il Consiglio dei Dieci, che in passato si era occupato soltanto dei notai da deputare al proprio servizio, cominciò a legiferare su tutta la cancelleria, precedentemente sottoposta all'autorità del Maggior Consiglio e della Signoria (il doge, i sei membri del Minor Consiglio e i tre capi della Quarantia), giustificando il proprio intervento con la motivazione, in realtà non del tutto pretestuosa, che occorresse meglio tutelare la segretezza dei documenti prodotti al suo interno, con particolare riferimento a quelli riguardanti le trattative diplomatiche.

Fin dall'1 settembre 1445 il Consiglio dei Dieci aveva propugnato la necessità di procedere a una selezione tra i notai della cancelleria, deputandone alcuni, che dessero maggiore affidamento, alla stesura e alla conservazione dei documenti segreti. Secondo il provvedimento allora approvato, la scelta dei notai da ammettere a tali delicate mansioni sarebbe dovuta spettare alla Signoria. Ma il 28 mag-

gio 1451 le nomine furono compiute dal Consiglio dei Dieci, fermo restando il teorico diritto della Signoria di provvedervi negli anni a venire, man mano che qualche posto si fosse reso vacante. Infine, il 15 marzo 1452 e il 24 gennaio 1459, i Dieci si arrogarono nuovamente l'autorità di effettuare tali designazioni, senza più preoccuparsi di ricordare le prerogative della Signoria.

Contemporaneamente, il Consiglio cominciò a legiferare anche sulla corresponsione dei salari ai funzionari. Nel 1455 esso intervenne affinché fosse pagato puntualmente lo stipendio dei loro segretari e del cancellier grande. Queste disposizioni furono riprese ed estese a favore di tutti i dipendenti la cancelleria, in occasione di successive deliberazioni nel 1456, 1457, 1460 e 1462.

Finalmente, il 23 giugno 1462, i Dieci, traendo le conseguenze dei propri continui interventi in materia di segretezza delle scritture pubbliche, assegnazioni di incarichi ai segretari e pagamento dei loro salari, deliberarono che la cancelleria e i segretari fossero «totaliter» soggetti all'autorità del Consiglio stesso (eccettuata solo la nomina del cancellier grande, che fu riservata, secondo le antiche consuetudini, al Maggior Consiglio).

La deliberazione fu presa dai Dieci di propria autorità («auctoritate huius consilii»). Essa venne comunque ratificata, pochi anni dopo, da una disposizione del Maggior Consiglio, che il 18 settembre 1468 riconobbe tra le competenze del Consiglio anche la materia della cancelleria.

Le norme che i Dieci avevano emanato fino al 1462 e quelle che furono promulgate nei decenni successivi risultarono decisive per la storia della cancelleria. Risulta pertanto conveniente esaminare lo sviluppo storico di questa legislazione, per cercare di coglierne alcune fondamentali linee di tendenza.

Innanzitutto, il 4 marzo 1478, il Consiglio stabilì che l'inserimento nell'ufficio dovesse essere riservato esclusivamente a chi fosse «civis originarius Venetiarum» (ferma restando la facoltà per i Dieci



Veduta di Venezia, opera di Matteo Cadorin detto Bolzetta (XVII sec.), stampata a Padova intorno al 1650

di ammettere nella cancelleria anche sudditi del dominio, ciò che però avrebbe richiesto, da allora in poi, una maggioranza qualificata, costituita dai tre quarti dei membri del Consiglio stesso).

Nel 1569 fu poi definitivamente stabilito dal Maggior Consiglio che, non solo la cancelleria ma anche le «notarie» e le «scrivanie» di tutti gli uffici situati nella zona di San Marco dovessero essere affidate esclusivamente a cittadini originari, i quali, per essere riconosciuti tali, avrebbero dovuto provare che la loro famiglia risiedeva a Venezia da almeno tre generazioni, che la loro nascita, nonché quella del padre e del nonno paterno erano legittime, che avevano sempre vissuto onoratamente e civilmente, e che esse e i loro antenati si erano astenu-

ti dal praticare le arti meccaniche, vivendo invece di rendita, dell'esercizio della mercatura o praticando libere professioni. Queste e altre disposizioni legislative di minore importanza riservarono dunque l'esercizio degli uffici ai soli Veneziani, escludendone quindi i forestieri, vietando al clero l'esercizio del notariato, e definendo con maggior precisione quali cariche dovessero essere affidate ai componenti del patriziato e quali ai membri del popolo.

Fu poi costante la preoccupazione di contenere al massimo il numero dei funzionari, nonostante la sempre crescente mole di lavoro cui la cancelleria fu chiamata. La principale ragione che spinse i Dieci a limitare l'organico della cancelleria fu di carattere finanziario: «Adhibendus est



Sopra dall'alto: due immagini dell'Archivio di Stato di Venezia, ove sono ora conservati i documenti di governo della Serenissima

modus impensae cancellariae nostrae, quae in dies crescit», affermò una deliberazione dell'8 febbraio 1481. Pertanto si stabilì che il numero complessivo dei «notarii cancellariae» fosse gradualmente ridotto da 62 a 50, attraverso il blocco delle assunzioni; contestualmente fu stabilito che nessun notaio potesse ricevere uno stipendio superiore a duecento ducati annui, e che il totale degli stipendi corrisposti ai funzionari della cancelleria non

dovesse superare la somma di 4.500 ducati annui.

Analogamente, ci si preoccupò di riordinare la legislazione relativa ai giovani aspiranti all'ingresso nella cancelleria, i quali servivano nel Maggior Consiglio, sulla base della già citata delibera del 1443; allora la legge aveva affidato alla Signoria l'elezione di dodici *iuvenes*; ma nella seconda metà del XV secolo, sotto la pressione dei cittadini che volevano entrare negli uffici pubblici, il numero di questi *iuvenes* era andato rapidamente crescendo: allorquando il Consiglio dei Dieci decise di intervenire, avocando a sé la materia, il 7 febbraio 1487, essi erano giunti al numero di ben cinquantatré. Anche in questa occasione la giustificazione addotta per l'intervento del Consiglio fu di carattere finanziario, benché in realtà lo stipendio degli *iuvenes* fosse molto modesto (esso ammontava complessivamente a ottocento ducati annui). I Dieci deliberarono il blocco delle assunzioni, così da ridurre progressivamente il numero degli *iuvenes* fino a un organico di trenta elementi; per il pagamento di questi funzionari (che nel XVI secolo furono chiamati «notai straordinari della cancelleria») fu asse-



gnata la somma complessiva di cinquecento ducati.

I due provvedimenti del 1481 e del 1487 segnarono una svolta nella storia della cancelleria: partendo da una situazione in cui il numero dei notai era fluttuante, e a essi si aggiungeva un numero crescente di *iuvenes* solo imperfettamente associati al loro lavoro, il Consiglio dei Dieci si propose con questi provvedimenti di stabilire un organico complessivo di ottantuno funzionari (cinquanta fra «notai ordinari» e segretari del Senato e dei Dieci, più il cancellier grande; e trenta «notai straordinari»). La fissazione di questo organico, che pure non fu sempre rispettato, ebbe un effetto frenante sulla crescita del personale della cancelleria; queste norme furono più volte richiamate nella legislazione dei secoli seguenti, e se nel XVI e XVII secolo il corpo dei segretari oscillò fra gli ottantuno e i centouno elementi, non superò mai quest'ultima cifra.

Intorno al 1581, infatti, il segretario del Consiglio dei Dieci Antonio Milledonne scrisse che la cancelleria era costituita da cento elementi, oltre al cancellier grande; fino a pochi anni prima, spiegò il Milledonne, essa era stata formata da ottan-



Sopra dall'alto: due immagini della sala della cancelleria, all'interno del Palazzo Ducale: si possono notare, alle pareti, gli armadi ove venivano conservati i documenti di Stato

tuno funzionari, come disposto dai provvedimenti di cent'anni prima; ma poi si era proceduto alla nomina di altri venti notai «di rispetto», i quali erano tenuti a prestare servizio senza stipendio nei primi anni della loro carriera. Il 28 giugno 1583 i posti dei notai «di rispetto» furono aboliti, e la cancelleria tornò a comporsi di un'ottantina di elementi. Nei primi anni del XVII secolo fu ripresa la consuetudine di nominare alcuni notai «di ri-



Sopra: Canaletto (1697-1768), *Il doge e il Maggior Consiglio* (1763), Copenhagen, Museo nazionale d'Arte. Nella pagina accanto dall'alto: Tommaso di Lorenzo (1841-1922), *Il Consiglio dei Dieci* (1904), Roma, Istituto Centrale per la Grafica; l'ufficio del cancellier grande, all'interno del Palazzo Ducale

spetto»; così il personale crebbe nuovamente fino a raggiungere gli ottantotto elementi, di cui otto servivano senza stipendio. Questa disuguaglianza di trattamento economico fu abrogata il 26 marzo 1631; da allora in poi la cancelleria ebbe un organico di ottantotto elementi, tutti regolarmente stipendiati: trentaquattro «notai straordinari», venticinque segretari del Senato, ventiquattro «notai ordinari», quattro segretari del Consiglio dei Dieci e il cancellier grande.

Queste stesse norme del 1481 e 1487 palesarono inoltre la totale indisponibilità dello Stato veneziano a spendere somme elevate per gli stipendi dei suoi funzionari: negli anni Ottanta del XV secolo venne ad essi destinata la somma di 5.000 ducati (4.500 per gli stipendi dei notai, 500 per quelli degli «straordinari»). Sotto questo aspetto, le deliberazioni del Consiglio dei Dieci non poterono essere rigorosamente rispettate nel secolo successivo, e gli

stipendi corrisposti ai segretari lentamente crebbero. Cent'anni dopo essi erano saliti complessivamente a quasi 7.300 ducati, mentre il totale dei pagamenti effettuati dalla cassa della cancelleria (la quale corrispondeva il salario anche ad altri funzionari, come il bollatore ducale, il massaro, il portiere di collegio, il mastro delle poste, due «rasonati» e i precettori della scuola) ammontava il 7 settembre 1588 a 9.600 ducati.

Come riconobbe un'inchiesta condotta dal Senato il 9 marzo 1633 riguardante gli stipendi dei funzionari della cancelleria, i notai straordinari percepivano uno stipendio annuo di 34 ducati e i notai ordinari 50. È vero però che la busta paga dei segretari era costituita anche da altre voci: per l'adempimento di determinate mansioni all'interno della cancelleria, per esempio per la compilazione dei registri, era prevista la corresponsione di uno stipendio supplementare. C'erano poi gli utili in-



certi, «provvisioni» in denaro concesse a funzionari particolarmente meritevoli dal Consiglio dei Dieci e dal Senato, e gli utili di uffici minori, esercitati dai segretari per mezzo di sostituti.

Uno dei più importanti utili incerti di cui potevano disporre i funzionari della cancelleria era il cosiddetto «beneficio della cassetta»: gli atti pubblici che erano diretti alla tutela dei singoli, sotto forma di concessioni *ad personam*, erano soggetti al pagamento di una tassa, secondo un tariffario fissato dal Consiglio nel 1531. Gli introiti così ottenuti venivano ripartiti fra i vari funzionari. Vi erano poi gli utili connessi all'esercizio di funzioni di segretario presso le magistrature veneziane i cui uffici avevano le loro sedi a San Marco e a Rialto. Inoltre il Consiglio dei Dieci e il Senato concedevano ai funzionari giudicati meritevoli opportune «grazie», costituite spesso da «provvisioni» in denaro, per un certo numero di anni o anche vitalizie. Ancora più frequente della concessione di «provvisioni» monetarie era l'assegnazione di uffici minori, che i segretari non gestivano direttamente, ma per mezzo di parenti oppure affittavano, col consenso tacito o espresso della Stato. Nel corso del secolo XVII, le stesse più importanti segreterie di magistrati furono talora gestite per mezzo di sostituti e persino alienate, ciò che per le leggi veneziane costituiva un grave abuso, contro il quale la Repubblica cercò di intervenire il 21 giugno 1664.

Nata da preoccupazioni di carattere finanziario, la fissazione per legge di un organico di soli ottanta elementi comportava per lo Stato veneziano



alcuni problemi: da un lato essa non soddisfaceva in misura adeguata l'aspirazione dei cittadini ad entrare nei pubblici uffici, d'altro canto, anche dal punto di vista dell'efficienza della cancelleria, la legge non consentiva di far fronte a una mole di lavoro via via crescente. Perciò il Consiglio dei Dieci, a partire dagli anni Quaranta del XVI secolo, ricorse più volte all'espedito della nomina di notai straordinari «di rispetto», in aggiunta ai trenta fissati dall'organico. Il giovane cittadino, che veniva assunto secondo queste modalità, doveva attendere per poter percepire uno stipendio che si rendesse vacante un posto di notaio straordinario «attuale», ma fin dal momento della nomina a notaio «di rispetto» egli era tenuto a prestare servizio presso la cancelleria, come stabilirono due leggi del 28 marzo 1576 e 23 settembre 1577. Ciò non significa che il giovane notaio «di rispetto» non potesse percepire qualche utile incerto, soprattutto se veniva distaccato con funzioni di segretario presso magistrature di San Marco e di Rialto: se poi egli era inviato come segretario nella flotta veneziana o come «coadiutore» in un'ambasceria riceveva lo speciale

stipendio connesso all'esercizio di tali funzioni (si trattava comunque di stipendi modesti: il 20 marzo 1630 lo stipendio dei segretari di ambasciata fu elevato da 8 a 15 ducati mensili e quello dei «coadiutori» da 3 a 8 al mese). Con tutto ciò, sembrerebbe comunque evidente come la creazione di notai «di rispetto» avvenisse a condizioni favorevolissime per lo Stato e – all'apparenza – non molto appetibili per i candidati. Qui entrava però in gioco la provenienza sociale e la mentalità dei candidati stessi, appartenenti tutti al ceto dei cittadini originari: da un lato, si trattava per lo più di giovani provenienti da famiglie benestanti e perciò in grado di sostenere l'onere derivante dagli inizi, spesso faticosi e mal remunerati, della carriera cancelleresca, d'altra parte, l'ingresso negli uffici pubblici, e soprattutto nella cancelleria, rappresentava per essi una delle massime aspirazioni, sia sotto il profilo del potere (perché i segretari reggevano l'apparato amministrativo dello Stato, con tutti i vantaggi da ciò derivanti), sia anche in termini di onore e di prestigio.

Dapprima, fra il 1547 e il 1559, il Consiglio dei Dieci si limitò a mettere a concorso due, tre o quattro posti in aggiunta a quelli dell'organico; aumentati a sei nel 1561 e a dieci nel 1571; ma poi, il 28 marzo 1576 i Dieci bandirono un concorso a diciotto posti di notai straordinari «di rispetto», e il 23 settembre 1577 il numero degli straordinari «di ri-

spetto» fu ulteriormente elevato a venti, portando così il totale dei funzionari della cancelleria da ottantuno a centouno. In queste due ultime occasioni non solo si trovò un numero adeguato di concorrenti, ma ci fu una vera ressa: nel 1576 ben cinquantadue giovani si presentarono alla prova, disputandosi venti posti di notai straordinari (due «attuali» e diciotto «di rispetto») come risulta dalla biografia di uno dei vincitori.

Tuttavia, il 28 giugno 1583, la misura relativa alla creazione degli straordinari «di rispetto» fu abrogata, con la motivazione, abbastanza plausibile, che l'improvvisa immissione di venti giovani negli uffici (decretata forse più per ragioni sociali che per precise esigenze d'ufficio) avesse accresciuto il disordine e l'indisciplina. È probabile che in questa occasione si sia palesato altresì un limite delle capacità organizzative della cancelleria, nella quale tutti i funzionari di rango elevato (segretari del Senato e del Consiglio dei Dieci) erano impegnati al limite delle loro capacità nell'espletamento dei molteplici incarichi, sicché il solo cancellier grande doveva provvedere al mantenimento della disciplina, con l'ausilio di un unico segretario del Senato, il «reggente della cancelleria», attestato a partire dal 1538.

Con la legge del 1583 si ritornò al numero di ottantuno funzionari, salvo poi riprendere, nei primi anni del XVII secolo, la nomina di notai «di ri-

NOTA BIBLIOGRAFICA

Sull'organizzazione e la produzione documentaria cancelleresca veneziana anteriore al XV secolo, v. Attilio BARTOLI LANGELI, *La documentazione ducale dei secoli XI e XII. Primi appunti*, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Venezia, 1992, pp. 31-41; *Gli atti originali della cancelleria veneziana. I. 1090-1198*, a cura di Marco Pozza, Venezia, 1994, pp. 11-27; MARCO POZZA, *La cancelleria*, in *Storia di Venezia*

dalle origini alla caduta della Serenissima. II. L'età comunale, a cura di Giorgio Cracco e Gherardo Ortalli, Roma, 1995, pp. 349-368; *Gli atti originali della cancelleria veneziana. II. 1205-1227*, a cura di Marco Pozza, Venezia, 1996, pp. 9-20; MARCO POZZA, *La cancelleria*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima. III. La formazione dello Stato patrizio*, a cura di Girolamo Arnaldi, Giorgio Cracco e Alberto Tenenti, Roma, 1997,

pp. 365-387; ANTONELLA ROVERE, *L'organizzazione burocratica: uffici e documentazione*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*, a cura di Gherardo Ortalli e Dino Puncuh, Genova-Venezia, 2001, pp. 115-128; MARCO POZZA, *Scrittura, documentazione, notariato a Venezia*, in *L'héritage byzantin en Italie (VIII^e-XII^e siècle). I. La fabrique documentaire*, par Jean-Marie Martin, Annick Peters-Custot et Vivien Prigent, Roma, 2011, pp. 160-165;

spetto», però in misura più ridotta che nel passato.

L'altra strada che il Consiglio dei Dieci seguì, con maggiore costanza e successo, per consentire alla cancelleria di far fronte ai propri compiti nonostante la limitatezza dell'organico, consistette in un'attenta selezione del personale: diverse leggi regolamentarono le modalità di ammissione alla cancelleria e le promozioni da un grado gerarchico all'altro; fu inoltre curata la formazione del personale in un'apposita scuola (in applicazione delle delibere del Senato del 1446), e furono inaspriti i già duri regolamenti per la disciplina del personale, con il nuovo regolamento della cancelleria approvato dai Dieci, su proposta del cancellier grande Francesco Fasuol, il 14 luglio 1512. Tale regolamento fissava gli obblighi e gli orari dei funzionari e prevedeva pene pecuniarie per gli inadempienti. Non sono rari, in quest'epoca, i licenziamenti dei funzionari: così, ad esempio, tre notai straordinari furono allontanati dal servizio il 7 novembre 1515.

Soprattutto l'istituzione di un concorso, preceduto da esame, per l'ammissione costituì un'innovazione importante, introdotta dapprima in via sperimentale, e successivamente applicata su larga scala, anche per la promozione dei notai e dei segretari da un grado gerarchico all'altro. Il 22 giugno 1496 i giovani che aspiravano a entrare nell'ufficio furono sottoposti a un esame delle loro capacità letterarie

dal precettore della lingua latina nella scuola della cancelleria. L'esito della prova fu riferito al Consiglio dei Dieci, che votò sui singoli nominativi: quelli che ottennero il maggior numero dei voti furono assunti. Il metodo piacque, fu giudicato «fructuosus», e fu reso obbligatorio per le nuove assunzioni; inoltre, il 7 novembre 1515, l'esame fu introdotto anche per la promozione dei «notai straordinari» a «notai ordinari» e l'11 ottobre 1531 per la nomina fra gli «ordinari» dei segretari del Senato.

In conclusione, i provvedimenti emanati dal Consiglio dei Dieci fra la metà del XV e i primi decenni del XVI secolo diedero alla cancelleria ducale un assetto destinato a restare sostanzialmente inalterato, nonostante le frequenti modificazioni di singole norme, fino al terzo decennio del XVII secolo. Solo il 25 settembre 1628, infatti, ragioni di opportunità politica indussero il Maggior Consiglio a ripartire diversamente, fra i Dieci e il Senato, le competenze relative alla nomina dei segretari. Fu allora deliberato che i segretari del Senato e del Consiglio fossero eletti dal Senato; fu inoltre abrogata definitivamente la norma sull'inamovibilità dei segretari del Consiglio dei Dieci. Con questo importante ritocco, la fisionomia che la cancelleria aveva assunto fra il XV e il XVI secolo risultò pressoché definitiva, sotto il profilo organizzativo e disciplinare, fino alla caduta della Repubblica veneta.

MARCO POZZA, *I notai della cancelleria*, in *Il notariato veneziano tra X e XV secolo*, a cura di Giorgio Tamba, Bologna, 2013, pp. 177-204. Per la storia della cancelleria in età moderna, cfr. invece, oltre ai vecchi ma ancor utili ARMAND BASCHET, *Les archives de Venise. Histoire de la chancellerie secrète*, Paris, 1870 e FRANCESCO MARINI, *Luigi Marini segretario della serenissima Repubblica di Venezia nel secolo XV e XVI. Saggio di storia critica documentata sulla*

genesì e sulla fine dell'ordine dei segretarii, Treviso, 1910; GIUSEPPE TREBBI, *La cancelleria veneta nei secoli XVI e XVII*, «Annali della Fondazione Luigi Einaudi», 14, 1980, pp. 65-125; MARY FRANCES NEFF, *Chancery Secretaries in Venetian Politics and Society, 1480-1533*, Los Angeles, 1985; GIUSEPPE TREBBI, *Il segretario veneziano*, «Archivio Storico Italiano», 144, 1986, pp. 35-73; MATTEO CASINI, *Realtà e simboli del Cancellier Grande veneziano in età mo-*

derna (sec. XVI-XVII), «Studi Veneziani», n. ser., 22, 1991, pp. 195-251; ANDREA ZANNINI, *Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII)*, Venezia, 1993, pp. 119-181; MASSIMO GALTAROSSA, *La Cancelleria ducale a Venezia*, in *L'expérience du déclassé social (France- Italie, XVI^e-premier XIX^e siècle)*, par Michela Barbot, Jean-François Chauvard et Stefano Levati, Roma, 2021, pp. 113-131.